



# CITTA' DI RANDAZZO

Provincia di Catania

Ordinanza nr.59 del 19.07.2019

**OGGETTO: Limitazioni accesso alle quote sommitali del vulcano Etna nel territorio del comune di Randazzo.**

## IL SINDACO

- **Visto** il comunicato n. 9 del 18/07//2019 delle ore 12,06 da parte dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania – Osservatorio Etneo (INGV-OE), con il quale si rendeva noto che è in atto la persistenza di attività vulcanica con fenomeni di esplosioni stromboliane, con ricaduta di prodotti vulcanici, anche di grandi dimensioni, anche a distanza dall'area sommitale, presenza di cenere etc, con fase operativa di **attenzione** per la zona sommitale;
- **Considerato** che le quote sommitali del vulcano sono meta di escursionisti sia singolarmente che in gruppi;
- **Ritenuto** che si rende necessario ed opportuno garantire l'incolumità pubblica e privata nell'area interessata ricadente nel comune di Randazzo;
- **Visto** il D.L.vo n.1 del 02/01/2108;
- **Visto** l'art. 2 T.U.L.P.S approvato con R.D.n. 773/1931;
- **Visto** l'art. 12 della L. 265/1999;
- **Visto** l'art. 54 del D.L.vo n.267/2000;
- **Viste** le procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna, redatte dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico Etneo.

## ORDINA

1. Di vietare dalla data odierna tutte le escursioni dirette ai crateri sommitali oltre la quota di 2800 m s.l.m.
2. Il rispetto delle norme di sicurezza previste per le procedure di allertamento di rischio vulcanico e le regole comportamentali delle modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna.
3. Le limitazioni di cui sopra non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (Università e I.N.G.V.) e alle Guide alpine o vulcanologiche e al personale del Club Alpino Italiano espressamente abilitati ai sensi di legge.
4. Revocare la precedente ordinanza.

5. Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di Polizia Municipale e quanti altri spetta per Legge, sono incaricati di far osservare quanto stabilito nella presente ordinanza.
6. Di trasmettere la presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Catania
- Alla S.O.R.I.S Palermo
- Al D. R. P.C. – Servizio Rischio Vulcanico
- All’Ente Parco Dell’Etna
- Al Corpo Forestale Distaccamento Di Randazzo
- Alla Stazione dei Carabinieri di Randazzo
- Al Soccorso Alpino della Guardia Di Finanza
- Al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche
- Ai Sindaci dei comuni di Bronte- Maletto -Linguaglossa- Castiglione di Sicilia-PiedimonteEtneo-Adrano-Biancavilla-Ragalna-Belpasso-Nicolosi-Zafferana Etnea-

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO  
(Francesco Sgroi)